



**COMUNE DI CAIVANO  
PROVINCIA DI NAPOLI  
V° SETTORE**

**TEL. 081/8323246-247-249-263 / FAX081/8323248-249/E-MAIL vitocopp@tin.it**

**SCUOLA COMUNALE PARITARIA PER L'INFANZIA  
"M. SERAO" CAIVANO  
VIA ROSANO-80023 CAIVANO (NA) TEL.081-8354250  
E-MAIL [comuninfanziadir@virgilio.it](mailto:comuninfanziadir@virgilio.it)**

**BANDO**

**Per la formazione di graduatorie, per titoli, per il conferimento a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee alle maestre su posti comuni e di sostegno presso la Scuola Comunale paritaria dell'Infanzia "M. Serao" per gli anni scolastici 2010/11 - 2011/12 .**

**Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2010 che modifica la tabella di valutazione dei titoli delle aspiranti ad incarichi e supplenze, presso la Scuola Comunale paritaria per l'infanzia "M. Serao", prescrivendone la sostituzione con le tabelle Ministeriali allegate ai D.M. n. 42 del 08/04/2009 e n. 56 del 28/05/2009.**

**Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e le successive integrazioni e modifiche;**

**Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 1999 n. 141 concernente la formazione delle classi con alunni "diversamente abili";**

**Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;**

**In ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2010, la scuola comunale paritaria per l'infanzia "M. Serao" di Caivano deve procedere alla formulazione di nuove graduatorie, per soli titoli, utilizzando i criteri ed i punteggi stabiliti dalle tabelle di valutazione ministeriali, per il conferimento di supplenze annuali e temporanee –biennio scolastico 2010/11-2011/12.**

**ART. 1**

**Requisiti generali di ammissione**

**Gli aspiranti devono possedere:**

**1.cittadinanza Italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli stati membri della U.E. devono possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07/02/94);**

**2.età non inferiore ai 18 anni;**

- 3. godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, se cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;**
- 4. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell'art. 1, legge 23/08/1984, n. 226;**
- 5. possesso di uno dei seguenti titoli di studio:**
- a) Diploma di Istituto o Scuola Magistrale, purchè conseguiti entro l'a. s. 2001/2002. Sono validi anche i corsi di scuola o istituto magistrale che hanno attivato, all'interno dei corsi medesimi, le sperimentazioni previste dall'ordinamento (socio-psico-pedagogico) purchè il titolo di studio rilasciato sia corrispondente ai vecchi diplomi;**
  - b) Laurea in Scienze della Formazione Primaria, ad indirizzo scuola dell'infanzia, il quale secondo il disposto della Legge 28 marzo 2003 n. 53 art. 5, comma 3, ha anche valore abilitante;**
  - c) Diploma di specializzazione, valido ai sensi della normativa vigente, per il sostegno ad alunni diversamente abili (conseguito a norma del DPR 970/75 e del D.Lgs 16/04/94 n. 297, art. 3) per le supplenze su posti di sostegno;**
- 6. abilitazione all'insegnamento nella scuola materna statale (per coloro che sono in possesso del solo diploma di scuola magistrale o diploma di Istituto Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002);**
- 7. Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;**
- 8. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico.**
- Non possono presentare la domanda di nuova nomina ai sensi del presente Avviso coloro che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età alla data di inizio dell'anno scolastico 2010/2011.**
- Il compimento del 65° anno di età nel corso di uno degli anni scolastici del biennio di validità della graduatoria, comporterà il venir meno del titolo a conseguire supplenze per gli anni scolastici successivi.**
- I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda fissato per il 31/08/2010. Per il venir meno dei requisiti di ammissione, l'Amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione del candidato.**

## **ART. 2**

### **Trattamento economico**

**Lo stipendio annuo tabellare è quello previsto per il profilo professionale di Maestra di "Scuola comunale dell'Infanzia" – attività educativa - cat. C.1 – secondo il vigente CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, con iscrizione presso l'Istituto Previdenziale INPDAP. Al trattamento**

economico fondamentale si aggiunge la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento, se dovuto, previsto dal C.C.N.L. Si aggiunge, inoltre, l'assegno per nucleo familiare, se dovuto per legge. Il su citato trattamento stipendiale viene corrisposto in proporzione alle giornate di servizio sulla base dello stipendio mensile attribuito alle maestre di ruolo della Scuola comunale dell'Infanzia ascritte alla categoria iniziale.

Lo stipendio e gli assegni sono soggetti alle trattenute erariali, assistenziali e previdenziali previste dalla legge o dal CCNL.

### **ART. 3**

#### **Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda**

Nella domanda di ammissione alla selezione, gli/le aspiranti devono richiedere esplicitamente di voler essere ammessi a partecipare alla "Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, per titoli, per il conferimento a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee alle maestre su posti ordinari e di sostegno della Scuola dell'Infanzia Comunale per gli anni scolastici 2010/11 - 2011/12" e dichiarare, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- stato civile (celibe, nubile, coniugato o vedovo, con o senza prole);
- residenza anagrafica e il recapito telefonico, cellulare ed e-mail;
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero lo status di cittadino europeo come indicato al punto 3) dei "Requisiti";
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, oltre ai requisiti in

elencazione, devono dichiarare di:

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il possesso dei diritti civili e politici;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- per i candidati di sesso maschile di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare;
- il possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l'indicazione della data in cui è stato conseguito, dell'Istituto che lo ha rilasciato e del punteggio riportato (per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia);

- di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo e di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
- l'eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi hanno diritto alla preferenza a parità di merito e a parità di titoli, elencate nel D.P.R. 487/94 art. 5 così come modificato dal D.P.R. 693/1996, dall'art. 3, comma 7, Legge 127/1997, dall'art. 2, comma 9, Legge 191/1998 e infine dalla Legge 68/1999;
- il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla selezione e l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni nonché, il recapito telefonico, cellulare e e-mail;
- accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando;

Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del richiedente, con l'apposizione della propria firma

Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso, di abilitazione e idoneità, anche il possesso di titoli valutabili.

Dovranno essere, altresì, dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento a favore di alunni diversamente abili.

E' facoltà dell'aspirante produrre i titoli in originale oppure in copia resa autentica ai sensi degli artt. 18 e 19 DPR 445/2000.

Al fine di accelerare lo svolgimento della procedura e di permettere la corretta ed effettiva valutazione dei titoli di servizio si richiede comunque la presentazione dei relativi certificati con l'indicazione, nel caso di servizi svolti presso scuole materne private autorizzate. Per il servizio svolto nella scuola dell'infanzia del Comune di Caivano i candidati possono indicare il servizio svolto ricorrendo alla semplice dichiarazione personale.

Le dichiarazioni sopra elencate sono obbligatorie e la mancanza anche di una sola di esse, comporta l'esclusione dalle graduatorie.

#### **ART. 4**

##### **Modalità di presentazione delle domande**

Il modello di domanda e il bando possono essere ritirati in forma cartacea presso la Biblioteca Comunale (Piazza C. Battisti) o scaricati dal sito ([w.w.w.caivanocultura.info](http://w.w.w.caivanocultura.info)). La domanda di partecipazione, debitamente compilata, va inoltrata presso l'Ufficio

**Protocollo Generale del Comune di Caivano (Piazza Cesare Battisti), entro i termini di presentazione che decorrono dal 26/07/2010 al 31/08/2010.**

**Alla domanda il candidato dovrà allegare, pena esclusione:**

- **copia fotostatica del documento di identità con l'apposizione della propria firma;**
- **tutti i titoli valutabili, in originale oppure in copia resa autentica ai sensi degli artt. 18 e 19 DPR 445/2000.**

**Non saranno considerate ricevibili :**

- 1) le domande non sottoscritte;**
- 2) le domande presentate oltre il termine stabilito.**

**Con una sola domanda, se in possesso dei titoli di specializzazione, il candidato può chiedere anche**

**l'utilizzazione su posti di sostegno.**

**Nell'istanza prodotta dagli aspiranti dovranno essere elencati tutti i documenti ed i titoli ad essa allegati o dichiarati.**

**Qualora dalla documentazione non dovessero risultare i voti ottenuti negli esami per il conseguimento dei diplomi/laurea di cui al punto 6 articolo 1, agli stessi verrà attribuito il punteggio minimo previsto dalla tabella di valutazione .**

## **ART. 5**

### **Formazione e pubblicazioni delle graduatorie**

**La direzione provvederà alla formulazione di quattro distinte graduatorie provvisorie tenendo conto dei titoli e delle valutazioni previste dal D.M. 42 del 08/04/09 e del D.M. 56 del 28/05/09:**

**A1 -abilitati, idonei, abilitati SSIS, laureati in scienze della formazione indirizzo scuola dell'infanzia;**

**A2 -non abilitate.**

**B1 –abilitati forniti di diploma di sostegno;**

**B2 - non abilitati forniti di diploma di sostegno.**

**Tali graduatorie saranno affisse all'albo della scuola, a quello comunale e pubblicizzate sul sito internet ([w.w.w.caivanocultura.info](http://w.w.w.caivanocultura.info)). Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso in opposizione entro il termine perentorio di giorni cinque. Tale ricorso andrà presentato al Protocollo Generale del Comune di Caivano a mano o a mezzo raccomandata A.R.**

**Esaminati i ricorsi, si procederà alla compilazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.**

## **ART. 6**

### **Esclusione dalla graduatoria**

Le esclusioni dalla graduatoria sono disposte per i seguenti motivi:

- presentazione della domanda oltre i termini prescritti;
- ..aver omesso di dichiarare nella domanda uno dei seguenti dati:  
nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, iscrizione nelle liste elettorali, posizione nei riguardi del servizio militare;
- difetto di requisiti di accesso al pubblico impiego;
- ..dichiarazioni false nella domanda;
- ..alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia.

Qualora il motivo dell'esclusione sia accertato dopo la pubblicazione della graduatoria, si escluderà l'aspirante dalla graduatoria e, qualora la nomina sia già stata conferita, si procederà alla revoca della nomina stessa.

Le esclusioni verranno notificate agli interessati con lettera raccomandata o personalmente notificate.

## **ART. 7**

### **Preferenze**

Nelle graduatorie, a parità di punti, precedono nell'ordine, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DPR n. 487/94, come modificato dal DPR 693/96:

- A) gli insigniti di medaglie al valor militare;
- B) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- C) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra;
- D) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- E) gli orfani di guerra;
- F) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
- G) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- H) i feriti in combattimento;
- I) gli insigniti di Croce al Merito di guerra o di altra attestazione speciale al Merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- J) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- K) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- L) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- M) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- N) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatti di guerra;
- O) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- P) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- Q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nelle scuole dell'infanzia ed asili nido gestiti dal Comune di Napoli;

**R) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;**

**S) i mutilati e gli invalidi civili;**

**T) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine del servizio;**

**A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:**

- 1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che l'aspirante sia coniugato o meno.**
- 2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche.**
- 3. dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge 127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.**

## **ART. 8**

### **Presentazione dei documenti**

**All'atto del conferimento della supplenza l'insegnante dovrà, a pena di decadenza, presentare all'Amministrazione, i seguenti documenti nei modi e forma previsti dalla legge 23/08/1988 n. 970 e successive modificazioni ed integrazioni:**

- a) certificato di nascita;**
- b) certificato di cittadinanza italiana;**
- c) certificato attestante il godimento dei diritti politici;**
- d) certificato generale del casellario giudiziario;**
- e) certificato – di data non anteriore a tre mesi – di sana e robusta costituzione ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dalla competente autorità sanitaria o da un medico militare.**

**Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge n. 837/56.**

## **ART. 9**

### **Cessazione degli effetti della supplenza**

**Gli effetti dell'incarico, sia su posto vacante che per supplenza temporanea, cesseranno in caso di decadenza, rinuncia, incompatibilità, scarso rendimento o sopravvenuta indisponibilità del posto.**

## **ART. 10**

### **Sanzioni per dichiarazioni mendaci, atti falsi o non corrispondenti a verità**

**In caso di dichiarazioni mendaci, produzione di atti falsi o comunque non corrispondenti a verità, verrà revocata la supplenza conferita fatte salve tutte le altre iniziative di legge.**

**Il docente verrà, inoltre, dichiarato decaduto dal diritto ad ottenere un'altra supplenza nel biennio scolastico 2010/11-2011/12 e cancellato dalla graduatoria.**

**La revoca o la dichiarazione di decadenza verranno comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R..**

## **ART. 11**

### **Trattamento dei dati personali**

L'Amministrazione comunale, con riferimento alla legge 21/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per i fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente Disposizione.

## **TABELLA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE**

Si riporta di seguito, integralmente, la tabella ministeriale allegata al D.M. n. 56 del 28/05/09 invitando gli aspiranti a identificare i titoli e i servizi validi per la scuola dell'infanzia.

### **A) TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA**

**A.1)** Per il superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria, valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, per la laurea in Scienze della formazione primaria ), valida per l'accesso alle graduatorie della scuola dell'infanzia, sono attribuiti fino a un massimo di

**punti 12**

Nel predetto limite di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato, i seguenti punti: per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame,

<b>fino a 59</b>	<b>punti 4</b>
<b>per il punteggio da 60 a 65</b>	<b>punti 5</b>
<b>per il punteggio da 66 a 70</b>	<b>punti 6</b>
<b>per il punteggio da 71 a 75</b>	<b>punti 7</b>
<b>per il punteggio da 76 a 80</b>	<b>punti 8</b>
<b>per il punteggio da 81 a 85</b>	<b>punti 9</b>
<b>per il punteggio da 86 a 90</b>	<b>punti 10</b>
<b>per il punteggio da 91 a 95</b>	<b>punti 11</b>
<b>per il punteggio da 96 a 100</b>	<b>punti 12</b>

**A.2)** Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:

**a)** si valuta il superamento di un solo concorso o esame di

**abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;**

**b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;**

**c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;**

**d) ai candidati, che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria e materna, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a cento;**

**e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola primaria si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;**

**f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla legge n.124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.**

**A.3) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto A.1).**

**Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti**

**punti 8**

**A.4) In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1:**

**Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), a**

seguito di un corso di durata biennale,  
sono attribuiti ulteriori **punti 30**  
di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a  
servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce  
l'abilitazione.

Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della  
frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una  
sola abilitazione, a scelta dell'interessato.

Per l'abilitazione conseguita presso la Scuola di didattica della  
musica dei Conservatori e presso le Accademie di Belle Arti  
con i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo  
didattico (COBASLID), (3)

sono attribuiti ulteriori **punti 30**  
di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio  
specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce  
l'abilitazione.

Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della  
frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una  
sola abilitazione, a scelta dell'interessato.

Per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e  
nella scuola primaria con la laurea in scienze della formazione  
primaria, secondo lo specifico indirizzo,  
sono attribuiti ulteriori **punti 30**

**A.5)** Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con  
esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio  
di cui al punto A.4), in aggiunta al punteggio di cui ai punti  
A.1) o A.3), sono attribuiti ulteriori **punti 6**

## ***B) SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI EDUCATORE***

**B.1)** Per il servizio di insegnamento prestato nella scuola  
dell'infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o  
artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, 4) ivi compreso  
l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni  
disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo,  
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 2**

fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di **punti 12**

**B.2)** Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione  
secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nelle  
scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia  
autorizzata,  
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, **punti 1**

**fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di**

**punti 6**

**B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1) e B.2):**

**a) è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;**

**b) il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina;**

**c) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S., dei corsi di Didattica della musica, dei corsi COBASLID e del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso/posto (5).**

**d) il servizio d'insegnamento prestato su posti del contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri, nonché nelle scuole dell'Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;**

**e) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;**

**f) per i seguenti servizi il punteggio è così determinato:**

**1. il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'a.s. 2003/04**

**2. il servizio prestato nelle scuole statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso**

da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B/1, a decorrere dall'a.s. 2003/04. (6)

3. il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;

4. il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relativi a tali tipi di scuole;

5. il servizio prestato dall'a.s. 2003/04 all'a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia.

### ***C) ALTRI TITOLI***

***(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 30)***

**C.1) Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'insegnamento di cui alla graduatoria e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria e alla laurea in lingue straniere, in alternativa a quanto previsto ai punti C.9 e C10 (7), sono attribuiti**

**punti 3**

**C.2) Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A1) e, relativamente alla laurea in scienze della formazione primaria, in alternativa a quanto previsto al punto C.9), sono attribuiti**

**punti 3**

**C.3) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.2:**

**a. nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione (8);**

**b. le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.**

**C.4) Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione Europea, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51 CEE e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti**

**punti 3**

**C.5) Per il dottorato di ricerca o diploma di perfezionamento**

- equiparato per legge o per Statuto. (9)  
( Si valuta un solo titolo) punti 12
- C.6) Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) (9) (10)**  
( Si valuta un solo titolo) punti 6
- C.7) Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria, (9) (10) (11)**  
(fino ad un massimo di tre )  
sono attribuiti punti 3
- C.8) Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria (9) (10) (11)**  
(fino ad un massimo di tre )  
sono attribuiti punti 1
- C.9) Per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola dell'infanzia:**  
limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia (12)  
sono attribuiti punti 6
- per la laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola primaria:**  
limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria (12) e del personale educativo  
sono attribuiti punti 6
- C.10) Per le lauree in Lingue straniere, previste per l'accesso alle classi di concorso 45/A e 46/A, di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni: limitatamente alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria, per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 28 giugno 1991,**  
sono attribuiti punti 6

**NOTE**

- 1) Detto diploma è titolo di accesso se, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è stato conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso alla graduatoria.
- 2) La laurea in Scienze della formazione primaria ha assunto

**valore abilitante, ai sensi dell'art. 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.**

- 3) Titoli di accesso alle classi di concorso 7/A - 18/A - 21/A - 22/A - 25/A - 28/A, di cui al D.M. n. 39/98**
- 4) Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero.**
- 5) Il vincolo della non valutabilità del servizio, prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in Scienze della formazione primaria e del Diploma di didattica della musica, non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente tabella, sono già iscritti in graduatoria permanente, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.**
- 6) Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi.**
- 7) Si valutano solo le lauree almeno quadriennali, salvo per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole secondarie, alle quali si accede con diploma di scuola secondaria.  
I diplomi di I livello dei Conservatori di musica e delle Accademie di Belle Arti, in quanto equiparati alle lauree triennali, non sono valutabili.  
Analogamente, il diploma ISEF, equiparato alla laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, non è valutabile.  
Si valutano anche i titoli rilasciati nei Paesi dell'U.E., debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.**
- 8) Il docente che ha utilizzato, come titolo di accesso, una abilitazione compresa in un ambito disciplinare ed ha sostenuto un solo esame, non ha diritto ad alcun punteggio per le altre abilitazioni, ai sensi del punto C.3).**
- 9) Si valutano anche i titoli rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea, debitamente tradotti e corredati della "dichiarazione di valore in loco" dell'Autorità diplomatica, che ne attesti validità e durata.  
Per i Diplomi di perfezionamento equiparati ai Dottorati di ricerca si rinvia all'allegato 4 del D.D.G 31 marzo 2005.**

- 10) Per i titoli di cui ai punti C7) e C8) si valuta un solo titolo per ciascun anno accademico e, complessivamente, compreso il titolo di cui al punto C6, fino ad un massimo di punti 10  
Si valutano solo i titoli rilasciati da Università statali e non statali legalmente riconosciute.**
- 11) La “coerenza” va riferita agli specifici programmi di insegnamento. Le metodologie didattiche si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti**
- 12) Tale titolo si valuta qualora non sia già stato valutato come titolo di accesso.**

**La Direttrice  
Maria Giovanna Vitale**

**Il Responsabile del Settore  
Dott. Vito Coppola**

**Caivano 27/07/2010**